



**CONVENZIONE ATTUATIVA (1/05/2024 - 31/10/2024) DELLA CONVENZIONE QUADRO
STIPULATA IN DATA 22/03/2024 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI O TITOLARI DI
PROTEZIONE TEMPORANEA (CIG: B172FB91DA)
TRA**

il **Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali**, con sede legale in Firenze (FI), piazza della Signoria 1 (P.IVA/CF: 01307110484) nella persona del dott. Raffaele Uccello (CF: CCLRFL66T28A053R), dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Firenze, Viale E. de Amicis, 21

E

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS (CF/P.IVA: 04991520489) con sede legale in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 32, CAP 50127, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Francesca Bottai (CF: BTTFNC71C65G999D), nata a Prato il giorno 25/03/1971 e domiciliata per la carica presso la sede legale della cooperativa,

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “avviso pubblico di avvio di procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 è stato approvato il progetto di prima accoglienza e le schede integrative;
- in data 22/03/2024 è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti;
- tale convenzione costituisce il partenariato, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all’attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis e 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all’esito delle sedute di co-progettazione tra l’Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione;
- in data in data 25/04/2024 è stata stipulata la convenzione attuativa relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati (gestione CAS MSNA) con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS”;
- in considerazione del costante afflusso di minori stranieri non accompagnati nel territorio, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all’accordo *ex art. 15 L. 241/1990* relativo alla gestione dei CAS MSNA, disponendone la proroga fino al giorno 31/10/2024, con atto da ultimo sottoscritto in data 26/04/2024;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/03380 del 30/04/2024 è stata approvata la scheda progettuale relativa al CAS MSNA che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione attuativa, insieme all’avviso pubblico del giorno 2/02/2024, agli allegati del predetto avviso, al progetto e alle schede integrative approvate con i provvedimenti dirigenziali nn. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 e DD/2024/03380 del 30/04/2024, alla convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024, agli accordi *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, e “Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS”, come sopra rappresentato, attuano il progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis*, per minori stranieri non accompagnati, così come definito nel progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/03380 del 30/04/2024.

Il Girasole soc. coop. soc. realizza e gestisce il seguente centro di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato “Palazzina dell’orologio” nell’ala lato cantiere dell’immobile di proprietà comunale situato in viale Corsica 10-12, Firenze per l’accoglienza di MSNA per una capienza di 20 posti, elevabili fino a un massimo di 24 posti;

Articolo 2 – Durata

La presente convenzione attuativa decorre dal giorno 1/05/2024 al giorno 31/10/2024 (per un totale di 184 giorni), periodo compreso nella durata dell’accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di

Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, da ultimo firmato il giorno 26/04/2024.

Articolo 3 – Condizioni attuative

L'ETS sono tenuti a realizzare l'oggetto della presente convenzione con osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dalla presente convenzione e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024
- progetto di prima accoglienza approvato in data 29/02/2024;
- scheda allegata al progetto approvate con provvedimento DD/2024/03380 del 30/04/2024;
- accordo *ex* articolo 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze stipulato in data 26/04/2024;
- avviso pubblico del giorno 2/02/2024 e allegati del predetto avviso.

Articolo 4 – Importi

L'importo massimo per la gestione del CAS MSNA nel periodo considerato (184 giorni) a favore de "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" è pari a € 264.960,00 (184 giorni * 24 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) e, comunque, secondo le specificazioni contenute nella scheda relativa ai CAS MSNA.

La rendicontazione avviene secondo le regole di rendicontazione del Ministero dell'Interno basate sulla certificazione mensile delle presenze.

Il CIG B172FB91DA relativo alla presente convenzione deve essere inserito nelle note di debito e in tutti gli atti e documenti di competenza.

Articolo 5 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico degli ETS.

Le parti, letto il presente atto, trovato conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il Comune di Firenze	Per Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS
--------------------------	---